

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ  
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE



**ANFFAS** Onlus

dal 1958 la persona al centro



# PROGETTO “ETS SVILUPPO IN- RETE “

AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE,  
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.117/2017 – ANNUALITA' 2017.

## Le novità introdotte della Riforma per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato

*-Raffaele Mozzanica -*

## FONTI

Codice Civile: si applica agli Enti del Terzo settore (ETS) in via residuale e agli enti non ETS

nuovo art. 42 bis c.c. si applica a tutti gli enti, ETS e non

Codice del Terzo settore: si applica agli ETS (tra cui ODV e APS)

DPR 361/2000 procedura di riconoscimento enti non ETS

Decreto impresa sociale

Legge 381/1991 sulle cooperative sociali

Gli Enti del Terzo settore sono individuati tramite un elenco tassativo composto da tipologie “**speciali**” e una categoria più residuale. In particolare sono considerati ETS:

- **le organizzazioni di volontariato (artt. 32 e s.s);**
- **le associazioni di promozione sociale (artt. 35 e s.s);**
- gli enti filantropici (art. 37 e ss.)
- le reti associative (art. 41 e ss.)
- le imprese sociali, disciplinate da apposito decreto
- le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso, disciplinate dalle
- legge 381/1991 e dalla legge 3818/1886
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società con finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale che operano in uno dei settori di cui all’art. 5 del Codice

# Art. 3 CTS

## Norme applicabili

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.
2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

L'art. 32 del CTS definisce le ODV

FORMA: ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta

SOCI: devono avere un numero di soci non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV

SCOPO: svolgimento prevalente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

## **Art. 32, comma 2 CTS**

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.



L'art. 33 prevede la possibilità per le ODV di assumere dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Il comma 2 dell'art. 33 permette alle ODV di trarre risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Attività «diverse» di cui all'art. 6 del CTS (...purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali...).

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## Ordinamento ed amministrazione

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. «Art. 2382 (Cause di ineleggibilità e di decadenza) .

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## L'art. 35 del CTS definisce le APS

**FORMA:** ETS costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta

**SOCl:** devono avere un numero di soci non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS

**SCOPO:** svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

## Art. 35, comma 3 CTS

Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

## Art. 36 Risorse CTS

1. Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

## VOLONTARIO art. 17 CTS

*Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà (Legge 266/1991, art. 2).*

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

## VOLONTARI e ATTIVITA' di VOLONTARIATO

- gli ETS possono avvalersi di volontari per le proprie attività
- obbligo di tenuta di un Registro volontari non occasionali e obbligo assicurativo per tutti
- il volontariato è gratuito, per tutti gli ETS, ammessi rimborsi che non potranno essere forfettari, se non € 150,00/mese senza giustificativi con dichiarazione sostitutiva del volontario all'ente
- la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria
- non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni



## Assicurazione obbligatoria art. 18

Gli ETS che si avvalgono di volontari dovranno assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

L'art. 18 prevede, inoltre, che la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli ETS e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con il quale viene stipulata la convenzione.

•



## TRASPARENZA

I principi di trasparenza e correttezza nella gestione rappresentano un necessario e logico “contrappeso” alle molteplici agevolazioni e benefici (in particolare di natura fiscale) previsti per gli ETS

- libri sociali obbligatori accessibili agli associati
- bilancio di esercizio secondo modulistica ministeriale e depositato presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore
- bilancio sociale pubblicato sul sito e depositato presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore (proventi oltre € 1 milione)
- pubblicazione sul sito emolumenti degli amministratori (proventi oltre € 100.000)
- nomina Organo di Controllo (per le associazione se si superano per due esercizi almeno due dei seguenti limiti: € 110.000 all’attivo dello stato patrimoniale; € 220.000 proventi; 5 dipendenti in media)